



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 34 DEL 04/02/2019

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

U.R.P. - PROTOCOLLO - ARCHIVIO

REGISTRO DI SETTORE N. 4 DEL 04/02/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA PALAZZO ED EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2019-31/01/2020. COD. CIG. ZB126ACE00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Amministrazione Generale

N. /Reg. Generale

/Reg. Area

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA PALAZZO ED EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/02/2019-31/01/2020. COD. CIG. ZB126ACE00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

il giorno 01/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2018-2020 - Approvazione”;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 1 del 14 gennaio 2019, è stata indetta ai fini dell’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, procedura negoziata mediante esperimento di una Richiesta di Offerta da effettuare nell’ambito del MEPA, tra le imprese iscritte nel bando di abilitazione “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”per un importo di euro 26.849,16, di cui euro 200,00 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso, da espletare con il criterio del prezzo più basso, disponendo di invitare alla medesima gara le ditte che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla gara, a seguito di avviso pubblico pubblicato in esecuzione della predetta determinazione;

DATO atto che:

- con la predetta determinazione n. 1/2019, si è stabilito di aggiudicare al prezzo più basso, ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- con il medesimo atto sono stati approvati i seguenti documenti disciplinanti la procedura ed il contratto;
- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta, RDO n. 2205378 in data 24.1.2019 aperta alle ditte Ditte che hanno fatto pervenire apposita istanza a seguito dell’avviso pubblico sopra citato;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 7 offerte, ritenute regolari, da parte delle seguenti ditte:

denominazione	forma di partecipazione	P.I.	data invio offerta
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	singola	04942360969	28/01/2019 10:53
GLOBO SERVICE S.R.L.	singola	07973180727	28/01/2019 16:16
SIKANIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	singola	01556140851	28/01/2019 18:43
LA MINOPOLI SRL	singola	07577660637	28/01/2019 19:05
LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	singola	11615761001	29/01/2019 11:00
GRATTACASO	singola	00965350093	29/01/2019 12:48
LANDI SRL	singola	03812770653	29/01/2019 12:49

RESO atto che in data 29 gennaio 2019 alle ore 14,30, in seduta pubblica, si è provveduto:

- alla verificata della regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutte le Ditte partecipanti;
- alla corrispondenza delle offerte economiche presentate dalle Ditte a quanto richiesto;

ATTESO che il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque e pertanto, dopo aver sorteggiato tramite MePA il criterio indicato dall'articolo 97, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 50/2016, la soglia di anomalia è stata determinata in € 20.502,330=; e che la graduatoria è risultata essere la seguente:

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
LANDI SRL	19278,60000000	27.657757317679 %	20502,33000000	SI
SIKANIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	19450,05000000	27.014397451927 %		SI
FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19545,30000000	26.656975304287 %		SI
GRATTACASO	19602,45000000	26.442522015703 %		SI
GLOBO SERVICE S.R.L.	21393,15000000	19.722985640073 %		NO
LA MINOPOLI SRL	22326,60000000	16.220248593201 %		NO
LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	25831,80000000	3.0671135600522 %		NO

VISTO la lettera di invito nella parte “**procedura di aggiudicazione**” in cui è previsto “*non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. nr. 50/2016*” nonché il comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce “*la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci*”;

RILEVATO che:

- la migliore offerta presentata dalla Ditta LANDI Srl risulta anomala, in quanto inferiore alla soglia di anomalia sopra indicata;
- mediante invio di comunicazione all’interno della procedura RdO la predetta ditta è stata invitata a stata invitata a presentare entro il giorno 13.2.2019 (quindi entro 15 giorni dalla richiesta per come previsto dall’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016) le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara;

DATO ATTO che:

- in data 31 gennaio 2019 la ditta LANDI Srl ha presentato, stesso mezzo, le giustificazioni richieste relativamente all’ offerta anomala,
- in data 1° febbraio 2019 si è proceduto a richiedere ulteriori chiarimenti evasi dalla soc. in medesima data,

RICORDATO che, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, ;

- le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa. Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l’offerta, non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un’offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione; quando invece l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione rinfettiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In

sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

CONSIDERATO altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

VISTO che:

- la ditta LANDI srl ha prodotto idonea dimostrazione della congruità dell'offerta che pertanto appare, nella sua globalità, affidabile e idonea in relazione al servizio da svolgere in conformità al capitolato speciale d'appalto;
- non è richiesta una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica, essendo consentita in tal caso la motivazione *per relationem* con le giustificazioni presentate dal concorrente (come chiarito anche dal Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 1090 del 22.2.2011);

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare definitivamente alla ditta LANDI Srl con sede in via Franco Barela 25 – Salerno, il servizio di pulizia immobili comunali per il periodo febbraio 2019/ gennaio 2020 alle condizioni tutte indicate nella lettera di invito e relativi allegati ed alle condizioni economiche dalla stessa società offerte in sede di gara;

RILEVATO che:

- la presente aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- vista l'essenzialità del servizio e la circostanza che la mancata immediata esecuzione del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento del relativo contratto;
- la possibilità di esecuzione anticipata è prevista nella Lettera di invito al punto “**Avvio dell'esecuzione**” *qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento del servizio o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione nei casi previsti dall'art. 302 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010*”;
- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL nr. 14465751 in corso di validità depositato in atti dalla quale risulta la posizione di regolarità contributiva per la società LANDI Srl;

RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure eseguite senza alcuna lesione del principio della *par condicio* ed in conformità con il principio del favore per la massima partecipazione alle gare e di dover procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b),

RITENUTO inoltre necessario disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio di cui trattasi a cura della soc. LANDI srl di Salerno, con decorrenza dal 1 febbraio 2019 dando atto che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l'aggiudicazione disposta con il presente atto, la soc avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in via d'urgenza;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, e dell'art.109, comma 2, del D.L.vo 18.8.2000 n°267;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

DETERMINA

Per i motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di aggiudicare il servizio pulizia palazzo ed edifici comunali per il periodo febbraio 2019/gennaio 2020, visti gli esiti della procedura RdO n. 2205378 espletata in MePa, alla Soc. LANDI Srl con sede in Salerno subordinandone l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 all'avvenuta verifica del possesso da parte della ditta dei prescritti requisiti;
2. di dare atto che il canone offerto per l'intera durata del contratto, pari ad € 19.278,60 = oltre oneri per la sicurezza (quantificati in € 200,00) ed IVA, rappresentante un ribasso percentuale pari al 27,65%, e che la cauzione definitiva è determinata in € 5.259,22 = riducibile del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che il rapporto sarà disciplinato, agli effetti tecnici e per quanto riguarda il corrispettivo economico,
 - dalla documentazione CONSIP relativamente al Bando per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
 - Allegato 1 al Bando "Servizi"- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
 - ALLEGATO 22 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 - Dalle condizioni di erogazione dei Servizi (DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI e SCHEDE TECNICHE ATTIVITA') formulate dall'Amministrazione Comunale;
4. di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge alla ditta LANDI s.r.l. prima della stipula del contratto, trattandosi di un servizio essenziale che non consente interruzioni in quanto la mancata immediata esecuzione della prestazione comporterebbe un danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
5. di demandare a successivo atto il definitivo impegno di spesa già prenotato con determinazione nr. 1/2019 di avvio della gara;
6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
7. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Caserini Elisabetta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _____

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li ,

Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Rosa Schillaci